

MARCA DA BOLLO

DA

€ 16,00

AL SIG. SINDACO

P.ZA LORENZINI N. 4

25047 DARFO BOARIO TERME (BS)

**OGGETTO: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A COLLOCARE MEZZI PUBBLICITARI**

\_\_l\_\_ sottoscritt \_\_\_\_\_  
nat \_\_a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_ per conto della Ditta \_\_\_\_\_  
con sede a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 30 Aprile 1992, del D.P.R. n. 495 del 16 Dicembre 1992 e del Regolamento comunale vigente in materia,

**CHIEDE**

che gli venga rilasciata l'autorizzazione per installare i seguenti mezzi pubblicitari:

\_\_\_\_\_

dalle dimensioni di mt. \_\_\_\_\_ per mt. \_\_\_\_\_ profondità mt. \_\_\_\_\_  
con la dicitura \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

per il seguente periodo (solo per i mezzi temporanei) \_\_\_\_\_  
costituita dai colori \_\_\_\_\_  
sull'edificio / sull'area in fregio alla Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
di proprietà del \_\_ Sig. \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

ed inoltre

**DICHIARA**

che il materiale pubblicitario che intende collocare **è stato calcolato e realizzato** tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità come prescritto dall'art. 53 "Autorizzazioni" del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada, nonché di essere a conoscenza delle norme nelle quali si impone che il manufatto pubblicitario, **deve essere posto in opera** tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantire la stabilità, come prescritto dall'art. 53 "Autorizzazioni" del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

\_\_L\_\_ RICHIEDENTE

Darfo Boario Terme li, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# Atto di assenso del proprietario dell'immobile

1 sottoscritt \_\_\_\_\_  
proprietari \_\_\_\_\_ dell'immobile / dell'area in fregio alla Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
autorizzo 1 Sig. / la Ditta \_\_\_\_\_ all'installazione del materiale pubblicitario oggetto della presente domanda.

## IL PROPRIETARIO

Darfo Boario Terme li, \_\_\_\_\_

N.B.: nel caso di installazioni su parti comuni di edificio condominiale dovrà essere prodotto il verbale dell'assemblea condominiale.

### A tale scopo allega:

1. Rilievo aerofotogrammetrico 1:500 (se non disponibile 1:2000) con indicazione della zona prescelta;
  2. Fotografie a colori del luogo dell'installazione (formato minimo 10x15);
  3. Prospetti non schematici, di rilievo e dotati delle misure principali, nel caso che l'impianto debba essere posizionato sulla facciata di un edificio;
  4. Bozzetti dell'impianto, di cui almeno uno con i colori corrispondenti a quelli reali e con l'indicazione dei materiali di realizzazione;
- ☐ Planimetrie evidenzianti gli elementi significativi comprendenti un intorno di 100 mt. con individuate le distanze dalla carreggiata, dalle intersezioni, dalla segnaletica stradale esistente, da altri impianti pubblicitari, dagli impianti semaforici ecc.;
- ☐ Nulla Osta Anas;
- ☐ Nulla Osta Provincia di Brescia;
- ☐ Altro: \_\_\_\_\_

Gli allegati vanno presentati in copia singola e firmati dal richiedente;

Per le zone soggette a vincolo di cui al D.P.R. n. 42/2004 gli allegati vanno presentati in 4 (quattro) copie, onde permettere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ART. 13 GDPR - REGOLAMENTO UE 2016/679)

**Titolare del trattamento:** Comune di Darfo Boario Terme - Piazza Col. Lorenzini, n. 4 - Tel. 0364-541.100 fax 0364-541.199. Il Comune ha nominato il proprio **Responsabile della protezione dei dati** che si può contattare via mail alla seguente casella di posta elettronica: [rpd@darfoarioterme.net](mailto:rpd@darfoarioterme.net) **Finalità e base giuridica del trattamento:** I dati raccolti sono trattati solo nell'ambito del procedimento per cui sono resi ed il trattamento è svolto per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. **Durata della conservazione:** I dati raccolti sono conservati per 5 anni dalla scadenza dell'autorizzazione. Si precisa che i dati personali registrati nel registro di protocollo del Comune (cognome, nome, residenza, contatti) sono conservati illimitatamente. **Destinatari dei dati:** I dati non sono trasmessi fuori dall'Unione Europea e vengono comunicati alla ditta affidataria del servizio pubbliche affissioni e dell'accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità. I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Comune, ad esempio per i servizi di assistenza informatica, sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni. I dati possono essere trasmessi a privati in seguito a richieste di accesso agli atti (Legge n.241/1990) o accesso civico e accesso civico generalizzato (D.Lgs. n. 33/2013). **Diritti dell'interessato:** L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali. Può esercitare tali diritti rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo mail [rpd@darfoarioterme.net](mailto:rpd@darfoarioterme.net) L'interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

## REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI

### Art. 1 - Definizione Dei Mezzi Pubblicitari

1. Si definisce "insegna d'esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria sia per luce indiretta

2. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia d'orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta
3. Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

- Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da un'ideale struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione d'altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta.
- Si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie d'appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
- Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
- Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti sia d'attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna d'esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta.

Le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici e gli impianti di pubblicità o propaganda saranno indicati per brevità, con il termine "altri mezzi pubblicitari".

## Art. 2 - Distanze in deroga al Codice della Strada

- Fermi restando i divieti stabiliti dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada e succ. mod. (art. 51, 3° comma D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), il Comune dispone le seguenti deroghe relative alle distanze misurate per senso di marcia:

distanza minima da intersezione (metri)				
semaforizzata		non semaforizzata		
prima dell'intersezione	dopo l'intersezione	prima dell'intersezione	dopo l'intersezione	e
a	15	15	10	
b	30	30	30	

distanza minima da segnali di pericolo prescrizione e indicazione (metri)				
prima del cartello		dopo il cartello		
a	15	10		
b	30	30		

Legenda:

a = cartelli, insegne di esercizio a bandiera e striscioni (artt. 3 - 4 - 7);  
b = locandine e stendardi e altre forme di pubblicità temporanea (art. 8).

## ART. 3 - Cartelli

- I cartelli non devono superare la superficie massima di tre mq se posti perpendicolarmente alla carreggiata e sei mq se paralleli;
- Altezza massima dell'impianto mt. 3,00 riferita alla banchina stradale;
- Distanza dalla carreggiata: per strade con marciapiede il cartello dovrà essere posizionato oltre il limite esterno del marciapiede stesso e comunque a distanza non inferiore di 3 mt. dalla carreggiata e senza ingombro di suolo pubblico, per strade senza marciapiede a distanza non inferiore di mt. 3 dalla carreggiata e senza ingombro di suolo ad uso pubblico;
- Distanza tra altri impianti pubblicitari comunque disposti rispetto alla carreggiata: mt. 30;
- Distanze tra impianti perpendicolari e punti di tangenza delle curve ed imbocchi delle gallerie: mt. 100;
- L'installazione è consentita esclusivamente all'interno dell'area di pertinenza dell'attività pubblicizzata ed è comunque vietata nei centri storici;
- Nelle aree condominiali in presenza di più attività è consentita l'installazione di totem luminosi con altezza non superiore a mt. 4,00 e superficie massima di mq. 5,00, a condizione che prevedano lo spazio pubblicitario per tutte le attività presenti nel condominio;

## ART. 4 - Insegne d'esercizio a bandiera

- Le insegne d'esercizio non devono superare la superficie di 1,5 mq.;
- E' consentito una sola insegna per ogni singola attività;
- Non è consentita tale tipologia d'insegna d'esercizio nei centri storici (zone A degli antichi nuclei);
- Non è ammesso l'aggetto su suolo pubblico o comunque soggetto a pubblico passaggio;
- Distanza tra impianti perpendicolari e altri impianti pubblicitari analoghi comunque disposti rispetto alla carreggiata: mt. 15;

## ART. 5 - Insegne d'esercizio in aderenza alle facciate o parallele al Senso di marcia dei veicoli

- Tali insegne d'esercizio non possono superare la superficie di 3 mq. singolarmente e di 6 mq. globalmente per ciascuna facciata del fabbricato. Qualora la superficie di facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq., è possibile incrementare, nel rispetto del decoro dell'edificio, la superficie singola e/o globale delle insegne d'esercizio poste in aderenza nella misura del 15% della superficie di facciata eccedente 100 mq., previo parere favorevole della Commissione per il Paesaggio;
- Nei centri storici è ammessa una superficie massima per ciascuna insegna di 1 mq. derogabile sino ad un massimo di 3 mq. relativamente a sedi d'attività con superficie utile superiore a 200 mq.;
- Nei centri storici è vietata l'installazione d'insegne d'esercizio luminose per luce propria;
- Nei centri storici l'insegna d'esercizio dovrà tassativamente essere posizionata in aderenza ai fabbricati e i materiali e le tinte dovranno essere scelti in conformità ai caratteri storico-ambientali e architettonici degli edifici e dell'ambiente urbano circostante;
- Nei centri storici qualora l'insegna sia disegnata, con colori a tempera, direttamente sulla facciata è possibile derogare ai limiti di cui al comma tre sino ad un massimo di 4 mq.;
- Nei centri storici e comunque su tutti i fabbricati dal riconosciuto valore storico-testimoniale è vietato occultare elementi architettonici come inferrate, rostri, fregi, decori, portali ecc.;
- La sporgenza dell'insegna dal filo facciata non può superare i 15 cm;
- Per ogni attività è ammessa una targa o pannello, fissati sulla facciata del fabbricato lateralmente al vano di accesso all'attività stessa, anche illuminati purché non luminosi, di superficie non superiore a mq. 0,75 e con sporgenza tale da non creare restringimenti o ostacoli alla circolazione dei pedoni e veicoli. Per i centri storici dovrà essere ottenuto preventivo parere favorevole da parte della Commissione per il Paesaggio;
- Non è ammessa l'occupazione di suolo pubblico.
- Sono consentite dimensioni, tipologia e posizioni di installazioni in deroga previo parere favorevole della Commissione per il Paesaggio;
- Sugli edifici posti all'interno di aree classificate nel P.G.T. vigente come "D5 Zona commerciale adibita alla grande struttura di vendita", è consentita l'installazione di insegne sopra la copertura dell'edificio fino ad una superficie massima complessiva pari a mq. 110, purché ottengano preventivo parere favorevole della Commissione per il Paesaggio.

## ART. 6 - Preinsegne

- Le preinsegne devono essere rettangolari con freccia incorporata dalle dimensioni di mt. 1,00 x 0,20. Si dovranno utilizzare unicamente i pali secondo la tipologia adottata su tutto il territorio comunale; è pertanto tassativamente vietato adoperare installazioni diverse (pali illuminazione, recinzioni, sostegni di segnali stradali, etc...);
- È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano uguali dimensioni;
- L'individuazione dei punti ove installare i sostegni di cui al primo capoverso avverrà nell'osservanza delle distanze prescritte dal regolamento d'esecuzione ed attuazione del codice della Strada;
- Il posizionamento dei punti ove installare i sostegni potrà avvenire a distanze diverse rispetto a quelle indicate nel regolamento d'esecuzione e d'attuazione del Codice della Strada in corrispondenza d'intersezioni minori, qualora l'A.C. lo ritenga opportuno in considerazione di particolari ubicazioni dell'attività (zone con viabilità molto articolate).

## ART. 7 - Striscioni

- L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazione e spettacoli da effettuarsi sul territorio comunale o per promuovere iniziative organizzate o patrociniate da altri Enti Pubblici ed è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso;
- Come mezzo di sostegno non si potranno utilizzare le alberature ed i pali della pubblica illuminazione;
- Altezza dalla carreggiata: non inferiore a 5,10 mt. se installati sopra la stessa;
- Distanza tra impianti perpendicolari ed altri impianti pubblicitari: non inferiore a mt. 12,50;
- Distanze tra impianti perpendicolari e punti di tangenza delle curve: mt. 100;
- E' vietata l'installazione nei centri storici;

.....omissis.....  
.....omissis.....  
.....omissis.....

**ART. 11 - Opere minori non soggette ad autorizzazione ma a dichiarazione al gestore del Servizio**

1. Installazione di scritte adesive e manifesti sulle vetrine, porte o finestre;
2. Messaggi pubblicitari all'interno dei locali e visibili da luoghi pubblici;
3. Insegne ed altri mezzi pubblicitari da installarsi all'interno di luoghi privati ma con accesso di pubblico (ad esempio le gallerie dei supermercati);
4. Targhe (non luminose) di studi fino alla dimensione massima di 900 cmq., tali targhe non dovranno:
  - contenere messaggi pubblicitari ma unicamente il nome e cognome del professionista o studio professionale, numero telefonico, orario d'apertura, titoli di studio, titoli accademici, specializzazioni,
  - essere affisse sui portali in pietra o danneggiare eventuali decorazioni esistenti;
  - sporgere su suolo pubblico;
5. Cartelli affittati/venduti dalle dimensioni massime di cm. 50 x 30 purché posizionati aderenti alla facciata del fabbricato;
6. Scritte su tende;
7. La modifica del messaggio pubblicitario riportato su insegne o cartelli già autorizzati in precedenza. La modifica non dovrà comportare variazioni delle dimensioni e della tipologia dell'impianto pubblicitario, in particolare se l'impianto pubblicitario è visibile dalla strada, dovranno essere rispettate le limitazioni imposte dal presente regolamento per quanto riguarda colori e forme utilizzati.

.....omissis.....

**ART. 13 - Caratteristiche dei cartelli, delle insegne d'esercizio e degli altri mezzi pubblicitari**

1. I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le preinsegne devono essere realizzate in alluminio semicrudo vitre inox.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Non sono comunque ammesse strutture sovradimensionate.
3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste devono essere documentati prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'art. 23, comma 4, del Codice della Strada.
4. I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale, in particolare è fatto divieto assumere la sagoma circolare o triangolare per i cartelli e le insegne d'esercizio.
5. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne d'esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la perceibilità.
6. Le preinsegne dovranno essere realizzate con sfondo nero e scritte gialle e potranno essere personalizzate con logo.
7. Il posizionamento di tutti i mezzi pubblicitari sulle parti comuni dell'edificio come individuate dall'art 1117 del codice civile è soggetto ad approvazione dell'assemblea condominiale mediante relativa deliberazione. In sostituzione dell'approvazione dell'assemblea condominiale verrà tenuto valido l'assenso dell'Amministratore Condominiale.
8. Nello stesso edificio è obbligo utilizzare tipologie omogenee per lo stesso genere di mezzo pubblicitario. Per gli edifici condominiali, la tipologia dovrà essere oggetto d'apposita deliberazione dell'Assemblea Condominiale.

**ART. 14 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi**

1. Fatta salva la sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria e per luce indiretta, posti nei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove né è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né d'intensità luminosa tale da provocare abbagliamento.
2. La croce rossa o verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.
3. Allo scopo di evitare confusione con le segnalazioni stradali, le insegne luminose non potranno far uso dei colori rosso, verde e giallo in corrispondenza delle intersezioni, con particolare riguardo a quelle regolate da impianto semaforico.

4. E' vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.
5. E' vietata la collocazione di qualsiasi genere di mezzo pubblicitario luminoso per luce propria nei centri storici (zona A degli antichi nuclei).

**ART. 15 - Ubicazioni vietate**

1. Il posizionamento dei cartelli e d'altri mezzi pubblicitari è vietato:
  - In corrispondenza delle intersezioni, ad eccezione delle insegne d'esercizio poste in aderenza alle facciate;
  - Lungo le curve come definite dall'art. 3, comma 1, punto 20), del codice della strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
  - Sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45 gradi;
  - Sui ponti e sottoponti;
  - Su cavalcavia stradali e loro rampe;
  - Sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
  - Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o d'edifici o di luoghi d'interesse storico o artistico.
2. Inoltre è vietato apporre:
  - Ogni tipo di mezzo pubblicitario al di sopra delle strutture terminali delle fronti degli edifici e addossate alle strutture di copertura degli stessi ad esclusione delle zone D5.
  - Ogni tipo di mezzo pubblicitario su ogni genere di segnale stradale (segnali verticali, orizzontali, luminosi e attrezzature complementari), nonché sul retro degli stessi e sul loro sostegno;

.....omissis.....

**ART. 17 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
  - Verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne d'esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
  - Effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
  - Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
  - Procedere alla rimozione ivi compreso il relativo sostegno e la fondazione nonché al ripristino dello stato originario dei luoghi, nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o d'insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado d'aderenza delle superfici stradali.

**ART. 18 - Targhette d'identificazione**

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
  - Amministrazione rilasciante;
  - Soggetto titolare;
  - Numero dell'autorizzazione;
  - Ubicazione del punto d'installazione;
  - Data di scadenza.
2. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti siano riportati con scritte a carattere indelebile.
3. La targhetta o la scritta di cui al comma 1) devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

.....omissis.....

**ART. 20 - Adattamenti delle forme di pubblicità esistenti all'entrata in vigore del regolamento**

1. I cartelli o i mezzi pubblicitari installati sulla base d'autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, al momento della scadenza delle autorizzazioni stesse, devono essere adeguati, previa nuova richiesta, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione.

.....omissis.....